

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COORDINAMENTI PROVINCIALI CONFESAL-UNSA BENI CULTURALI

ART 1.

(Costituzione dei Coordinamenti Provinciali)

A norma delle disposizioni statutarie sono previsti a livello territoriale i Coordinamenti Provinciali, quali diramazione periferica dell'attività sindacale del Coordinamento Nazionale Confesal-Unsa Beni Culturali, con lo scopo di tutelare e difendere gli interessi e la dignità dei Lavoratori con particolare riguardo alla categoria che rappresentano.

ART 2

(Componenti dei Coordinamenti Provinciali)

Come previsto dal vigente Statuto, i Coordinamenti Provinciali sono composti da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dal Consiglio Provinciale.

I Coordinamenti Provinciali sono Organi esecutivi a livello territoriale e, rappresentano a tutti gli effetti il Coordinamento Nazionale Confesal-Unsa Beni Culturali, relativamente all'attività sindacale nell'ambito di ciascuna provincia o sfera di competenza.

I Coordinamenti Provinciali curano i rapporti con le Amministrazioni locali, organizzano l'attività sindacale di propria pertinenza stabilendo modalità per la seguitazione degli interventi sul territorio, relativamente alla concertazione, contrattazione decentrata e consultazione sindacale.

Altresì, i Coordinamenti Provinciali hanno le prerogative di designare e nominare i propri rappresentanti in tutti quegli organi e quelle commissioni nelle quali vengono trattati interessi della categoria.

La durata degli incarichi è disciplinata dalle norme stabilite dallo statuto del Coordinamento Nazionale Confesal-Unsa Beni Culturali, tuttavia possono variare a seguito di deliberati congressuali o di nuovi assetti territoriali.

ART. 3
(Il Segretario Provinciale Coordinatore)

Il Segretario Provinciale Coordinatore, rappresenta il Coordinamento Provinciale e, mantiene unitamente agli altri componenti i rapporti con gli istituti periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con le autorità Amministrative Provinciali.

Agisce in nome e per conto del Coordinamento Provinciale Confsal-Unsa Beni Culturali, in ossequio alle norme statutarie ed è responsabile della conduzione a livello periferico del sindacato.

I suoi compiti principali sono:

- a) Presiedere le riunioni del Coordinamento Provinciale;
- b) rappresentare il Coordinamento Provinciale ed attuare i deliberati dello stesso;
- c) mantenere costanti i rapporti con il Coordinamento Regionale e Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali;
- d) coordinare l'attività del Coordinamento Provinciale;
- e) partecipare o delegare altri componenti alle riunioni di carattere provinciale nelle sedi ad esse deputate;
- f) assegnare compiti organizzativi e di studio ai vari componenti.

ART. 4
(Coordinamento Provinciale)

Il Coordinamento Provinciale predispone l'attività a livello provinciale ed attua le decisioni del Consiglio Provinciale, nonché quelle degli Organi Centrali del Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali, della Federazione Confsal-Unsa e della Confederazione Confsal.

Provvede alla divulgazione dell'informativa riguardante l'attività del Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali a tutte le strutture locali e sui posti di lavoro esistenti sul territorio.

Si riunisce ordinariamente almeno ogni mese su convocazione del Segretario Provinciale Coordinatore e, straordinariamente ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità.

Inoltre, il Coordinamento Provinciale deve attenersi scrupolosamente e fedelmente alle direttive di ordine generale e alle disposizioni o istruzioni che il Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali riterrà opportuno impartire nell'ambito della sua competenza.

Spetta al Coordinamento Provinciale:

- a) individuare in sede di riunione collegiale un componente con funzione di verbalizzante;
- b) curare il conseguimento dei fini statutarî e dare le direttive per l'attuazione delle decisioni assunte in sede deliberante;
- c) provvedere alle designazioni e nomine di eventuali collaboratori senza diritto al voto e senza oneri a carico del sindacato, per il buon funzionamento dell'attività sindacale;

- d) provvedere alle elezioni del Segretario Provinciale Coordinatore e del suo Vice;
- e) inviare tramite il Coordinatore Provinciale al Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali una relazione annuale sulle attività svolte.

ART. 5

(Funzionamento del Coordinamento Provinciale)

Il compito del Coordinamento Provinciale è prevalentemente di carattere organizzativo e di coordinamento.

Per la soluzione di determinati problemi locali, il Coordinamento Provinciale potrà anche adottare decisioni che non siano in contrasto con l'indirizzo del Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali e con i principi della Federazione e Confederazione di appartenenza.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e devono essere compatibili con altri incarichi affini e che non siano in contrasto con la linea sindacale.

Il Coordinamento Provinciale per carattere e funzione opera per esclusiva competenza nell'attività territoriale, e ha potestà organizzativa e amministrativa secondo le disposizioni contenute dal vigente statuto e dalle direttive del Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali. Pertanto, Coordinamenti Provinciali essendo organi esecutivi si attivano nei casi previsti e conformemente a quanto stabilito dalle norme statutarie.

ART. 6

(Controversie e infrazioni disciplinari)

Tutte le controversie che possono insorgere tra i Coordinamenti Provinciali e i Coordinamenti Regionali e/o tra i singoli componenti delle strutture di cui sopra e la figura del Segretario Provinciale Coordinatore sono devolute alla Segreteria Nazionale del Coordinamento Confsal-Unsa Beni Culturali, che potrà nominare un proprio fiduciario con l'intento di dirimere l'eventuali controversie; in presenza di rilevanti infrazioni disciplinari, la Segreteria Nazionale del Coordinamento Confsal-Unsa Beni Culturali può deferire al collegio dei Probiviri o diffidare i responsabili, al fine di censurare la condotta in atto, nonché applicare la caducazione dalla carica sindacale e, nei casi previsti anche l'espulsione dal Sindacato.

Tutte le procedure attivate a tal scopo, debbono essere comunicate formalmente alle parti coinvolte in modo di assicurare la massima imparzialità e garanzia per gli interessati.

Art. 7

(Adesione al Sindacato)

L'adesione al Sindacato Confsal-Unsa impegna il Coordinamento Provinciale ad attenersi alle direttive di ordine generale, disposizioni od istruzioni del Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali riterrà opportuno di impartire nell'ambito della sua competenza e nel pieno rispetto delle norme statutarie della Federazione Confsal-Unsa e della Confederazione Confsal.

ART. 8
(Rapporti Finanziari)

Alle spese di funzionamento del Coordinamento Provinciale si provvederà con il versamento delle quote, le cui misure sono fissate dalla Segreteria Nazionale del Coordinamento Confsal-Unsa Beni Culturali, in base al numero degli iscritti. La situazione finanziaria del Coordinamento Provinciale viene rappresentata nel bilancio preventivo ed in quello consuntivo che saranno predisposti annualmente e regolarmente portati a conoscenza al Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali

ART. 9
(Norme Transitorie)

Per quanto non prevista dal presente statuto valgono le norme statutarie e regolamentari dal Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali, dalle federazione Confsal-Unsae dalla Confederazione Confsal.